

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**(Quinta Sezione)****7 giugno 2005****nel procedimento T-375/02, Alessandro Cavallaro contro Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾**(Dipendenti — Concorso generale — Decisione della commissione esaminatrice di non ammissione alla prova orale in seguito al risultato ottenuto nella prova scritta — Segretezza dei lavori della commissione esaminatrice — Motivazione — Parità di trattamento — Errore di fatto)**

(2005/C 193/37)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Nel procedimento T-375/02, **Alessandro Cavallaro**, residente in Roma, rappresentato dall'avv. C. Forte contro **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sig. J. Currall e dalla sig.ra L. Lozano Palacios, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 11 settembre 2002, che respinge il suo reclamo contro la decisione 15 maggio 2002 della commissione esaminatrice del concorso generale COM/A/6/01 di attribuirgli un voto insufficiente per la prova scritta del detto concorso e, conseguentemente, di non ammetterlo alla prova orale, nonché una domanda di annullamento delle fasi successive del concorso, per quanto necessario a reintegrare il ricorrente nei suoi diritti, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re M.E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 7 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 44 del 22.2.2003

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**31 maggio 2005****nella causa T-105/03, Triantafyllia Dionyssopoulou contro Consiglio dell'Unione europea** ⁽¹⁾**(Dipendenti pubblici — Rapporto informativo — Ricorso di annullamento — Sopravvenuta mancanza d'interesse ad agire — Non luogo a statuire — Ricorso per risarcimento danni)**

(2005/C 193/38)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-105/03, Triantafyllia Dionyssopoulou, ex dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles

(Belgio), rappresentata dall'avv. F. Renard, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Sims e sig. F. Anton), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione recante il rapporto informativo definitivo sulla ricorrente per il periodo 1999/2001 e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni che quest'ultima avrebbe subito, il Tribunale (Prima sezione), composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. Garcia-Valdecasas e dalla sig.ra I. Labucka, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento.
- 2) La domanda di risarcimento danni è respinta in quanto infondata.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 112 del 10.5.2003

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**2 giugno 2005****nella causa T-177/03, Andreas Strohm contro Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾**(Dipendenti — Negata promozione al grado A4 — Esame comparativo dei meriti — Obbligo di motivazione — Supplemento di motivazione — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Ricevibilità)**

(2005/C 193/39)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-177/03, Andreas Strohm, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. C. Illig, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Berardis-Kayser, assistita dall'avv. B. Wägenbaur, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A4 con riferimento all'esercizio 2002, in data 14 agosto 2002, nonché una domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale (Quinta sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici, cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A4 con riferimento all'esercizio di promozione 2002, del 14 agosto 2002, è annullata.*
- 2) *Il ricorso, nella parte diretta al risarcimento danni del ricorrente, è irricevibile.*
- 3) *La convenuta sopporterà la totalità delle spese.*

(¹) GU C 200 del 20.8.2003

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Quinta Sezione)

7 giugno 2005

nel procedimento T-303/03, Lidl Stiftung & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio denominativo Salvita — Marchio denominativo nazionale anteriore SOLEVITA — Prova dell'uso del marchio nazionale anteriore — Rigetto dell'opposizione)

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 maggio 2005

nella causa T-294/03, Jean-Louis Gibault contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Concorso generale — Omessa iscrizione nell'elenco di riserva — Difetto di motivazione — Discriminazione in base alla nazionalità)

(2005/C 193/40)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-294/03, Jean-Louis Gibault, con domicilio in Wattrelos (Francia), rappresentato dall'avv. F. Tuytschaever, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso generale COM/A/6/01 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto perché infondato.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 251 del 18.10.2003

(2005/C 193/41)

(Lingua di procedura: il tedesco)

Nel procedimento T-303/03, **Lidl Stiftung & Co. KG**, con sede in Neckarsulm (Germania), rappresentata dall'avv. P. Groß, contro **Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** (agenti: dai sigg. U. Pflighar e G. Schneider), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: **REWE-Zentral AG**, con sede in Colonia (Germania), rappresentata inizialmente dall'avv. M. Kinkeldey, successivamente dagli avv.ti Kinkeldey e C. Schmitt, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 giugno 2003 (procedimento R 408/2002-1) concernente l'opposizione del titolare del marchio nazionale SOLEVITA alla registrazione del marchio comunitario denominativo Salvita, il Tribunale, composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 7 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 275 del 15.11.2003.